

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3650-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 febbraio 2003 (v. stampato Senato n. 1922)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure
agevolative in materia di tasse automobilistiche

*Il presente disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati
il 13 gennaio 2003 (atto Camera n. 3530) e successivamente trasferito al
Senato della Repubblica il 15 gennaio 2003*

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 febbraio 2003*

(Relatore: Antonio PEPE)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 27 febbraio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3650,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, che dispone il differimento di previsioni agevolative, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002".

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3650, recante il differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili alla materia « sistema tributario » che la lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di modificare il termine iniziale di decorrenza della proroga disposta dall'articolo 1 del

presente provvedimento in quanto l'attuale formulazione appare determinare un'irragionevole discontinuità nella fruizione dell'agevolazione per l'acquisto degli autoveicoli.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
esprime

sul provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3650, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)**

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante « Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche » (3650);

condivisa l'opportunità di prorogare l'efficacia delle misure di esenzione previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in considerazione della loro idoneità a promuovere l'ammodernamento del parco degli autoveicoli in circolazione e la diffusione di dispositivi conformi alle direttive comunitarie in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, con potenziali benefici effetti in termini di sicurezza stradale, di salvaguardia dell'ambiente e di sostegno dell'industria automobilistica;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE****(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 3650, di conversione del decreto legge n. 2 del 2003, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche;

considerato che il provvedimento ha la condivisibile finalità, anche in relazione alla necessità di favorire il mercato degli autoveicoli, di estendere il periodo temporale di applicazione delle agevolazioni fiscali già previste fino al 31 dicembre 2002 dal decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, relativamente alle formalità di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento;

rilevato peraltro che tale estensione si applica alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2003 e fino al 31 marzo 2003, mentre non trova applicazione per le formalità connesse agli atti di acquisto di

autoveicoli, effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 2 del 2003;

considerato che tale soluzione di continuità nella fruizione dell'agevolazione è suscettibile di determinare una disparità di trattamento che non appare motivata da ragioni sostanziali ed oggettive; delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione delle agevolazioni fiscali recate dal decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, anche alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 2 del 2003.

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta ».

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2*All'articolo 1:*

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° ed il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « 11,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni »;

identico;

al comma 2, le parole: « 11,4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 12,2 milioni »;

al comma 3, le parole: « a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 »;

identico.

Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento di misure agevolative in materia
di tasse automobilistiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA COMMISSIONE (*)

ARTICOLO 1.

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003, ***nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° ed il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.*** A tale fine è autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di

(*) Le modificazioni apportate dal Senato sono evidenziate in **neretto**; le modificazioni apportate dalla Commissione sono evidenziate in **neretto corsivo**.

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*
TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze*
MARZANO, *Ministro delle atti-
vità produttive*
LA LOGGIA, *Ministro per gli
affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

euro per l'anno 2003 e di **12,2** milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. **Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma.**

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 31,9 milioni per l'anno 2003 e ad euro **12,2** milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell'anno 2002, è attribuito nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro **per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.**

4. *Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0041050